

N. 117333 del Repertorio

N. 33436 della Raccolta

**Verbale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria
dell'"ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA "ODV"**

in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

(esente da bollo art. 82 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di ottobre

- 10 ottobre 2025 -

alle ore ventuno e minuti ventitre.

In Lucca, viale Gaetano Luporini n. 36, al primo piano della "sede operativa" della "ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA" O.D.V..

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor:

- **Papeschi Luca**, nato a Lucca il 5 giugno 1977, residente in Lucca, Via Moradini n.6 (c.f.: PPS LCU 77H05 E715Z), cittadino italiano.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Proposto, e legittimo rappresentante, della

"ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA" O.D.V.

(in appresso indicata anche, per brevità, "*Arciconfraternita*" o "*Misericordia*"), con sede in Lucca, Via Cesare Battisti n.2 (ove per la carica domicilia), codice fiscale e partita I.V.A.: 00390320463, associazione di volontariato di cui alla Legge 266/91, Persona giuridica la cui natura privata è stata accertata dal Consiglio Regionale della Toscana con delibera n. 150 del 9 ottobre 2002, già iscritta nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla Legge Regione Toscana 26 aprile 1993 n. 28 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 1023 del 26 settembre 1994, Organizzazione di volontariato iscritta al n. 75860 nel Registro Unico del Terzo Settore in virtù di trasmissione dal 7 novembre 2022 (già iscritta all'Albo Regionale del Volontariato ex L.R.T. 58/65 con D.P.G.R. n.203), mi dichiara esser qui riunita l'Assemblea degli Associati (Confratelli) della Associazione medesima, e mi dichiara che la stessa è stata convocata per oggi, in questo luogo alle ore 6,00 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sugli **argomenti di parte straordinaria**
all'ordine del giorno:

" omissis;

- *Nomina Segretario dell'Assemblea;*

- *Modifica articoli dello Statuto (bozza allegata)."*

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale vigente, il costituito signor Luca Papeschi quale Proposto dell'Arciconfraternita, il quale, suggerito me notaio alla funzione di Segretario dell'odierna Assemblea - proposta accolta dall'Assemblea con votazione unanime e quindi nominato me notaio alla detta funzione - constata e fa constatare:

- che l'odierna assemblea è stata convocata per oggi, in questo luogo alle ore 6,00 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, e portato a conoscenza dei Confratelli nei modi previsti dallo statuto;

- che in prima adunanza l'assemblea è andata deserta;

Registrato a Lucca
il 24 ottobre 2025
al n. 8188 Serie 1T
Esente

- che sono presenti n. quarantadue (42) associati (Confratelli) - di cui n. quattro (4) per delega - aventi diritto al voto;
 - che sono, altresì, presenti n. quattro (4) componenti il Magistrato (signori Papeschi Luca, Nieri Claudio, Agnitti Gloria, Gessica Bertagna), non aventi diritto al voto;
- il tutto come anche risulta dal foglio di presenze allegato a quest'atto sotto la lettera "A";

dichiara

l'odierna Assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, per discutere e deliberare, sull'argomento dell'ordine del giorno sopra trascritto.

Passando alla trattazione dell'argomento stesso, il Presidente espone brevemente le motivazioni che rendono opportuno procedere alla modifica degli articoli 2, 4, 14, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 39, 43, 44, 48 e 49 del vigente statuto sociale in modo da renderlo conforme alle necessità dell'Arciconfraternita ed alle sollecitazioni dell' "Ufficio Runts" della Regione Toscana per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore, ddo atto che il testo dello statuto con le modifiche che vengono proposte, è stato già messo a disposizione dei Confratelli (Associati) e divulgato con mezzi di comunicazione telematici.

Il Presidente, quindi, passa la parola a me, al fine di esporre ed, eventualmente, ove l'Assemblea, ovvero anche un solo associato, lo richieda, dare lettura dello statuto aggiornato dell'Associazione, composto di cinquanta (50) articoli, elaborato sullo schema proposto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie ed integrato dal Magistrato dell'Arciconfraternita di Lucca, secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni, disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), recante il nuovo ordinamento delle Associazioni del Terzo Settore.

Ultimata l'esposizione, da parte mia, delle modifiche apportate allo statuto, nessun associato presente richiede l'integrale lettura dello statuto stesso nè dei singoli articoli modificati.

Il Presidente invita l'Assemblea alla discussione ed alla relativa delibera in merito.

L'ASSEMBLEA

- udita la proposta del Presidente;
- ritenuto opportuno deliberare in conformità alla medesima;
- nessuno opponendosi alla trattazione dell'argomento, dichiarandosi tutti informati sul contenuto del medesimo;
- dopo breve discussione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1) Di apportare le modifiche statutarie proposte dal Presidente e, quindi, di approvare il nuovo statuto sociale, in ogni suo articolo, uno per uno e così nel suo complesso.

Lo statuto, nel testo modificato, composto di cinquanta (50) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a completo carico dell'ARCI-CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA O.D.V.

Il presente verbale fruisce delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del ridetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (esenzione dalle imposte di registro

e di bollo).

Il comparente:

-- - preso atto delle informazioni avute ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679, presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge;

-- - consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore ventuno e minuti quaranta.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me su due facciate parte della terza di un foglio, del quale, prima delle firme, ed in assemblea, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato lo approva.

Firmato: Luca Papeschi - Domenico Costantino

Allegato "A" a. d. d. d.
14353
33436

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA

PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA DEGLI ISCRITTI DEL 10/10/2025

N.	COGNOME E NOME (in stampatello)	FIRMA	DELEGA
1.	RIVA DANILLO	Daniello Riva	
2.	BARCHINI SAURO	Sauro Barchini	
3.	CECCANTI VITTORIA	Vittoria Ceccanti	
4.	CUSCI ROSSANGELA	Rossangela Cusci	
5.	SICCA GIOVANNI	Giovanni Sicca	
6.	GIACOMO CIRILLINI	Giacomo Cirillini	
7.	BARAGLIA JACOBINO	Jacobino Baraglia	
8.	DOMENICO CASEIRO	Domenico Caseiro	
9.	MORICCI STEFANO	Stefano Moricci	
10.	PELLICCI PAOLO	Paolo Pellicci	
11.	BERGARI GIULIANO	Giuliano Bergari	
12.	SCATENA LEONARDO	Leonardo Scatena	
13.	PANGOTTI CRISTIANO	Cristiano Pangotti	
14.	DI MI MICHELA	Michele Di Mi	
15.	GOLINI PAOLO	Paolo Golini	
16.	BANDON MANTO	Manto Bandon	D
17.	DELLI BRUNO	Bruno Delli	
18.	MENATONI CARLOTTA	Carlo Menatoni	D
19.	CANTARCI FABRIZIO	Fabrizio Cantarci	
20.	ANATOLETTA ELETRA	Eletra Anatoletti	
21.	CUANZI TARCISIO	Tarcisio Cuanzi	
22.	DEL GRECO FERDINANDO	Ferdinando Del Greco	
23.	LEONI GIULIANO	Giuliano Leoni	
24.	LORENZI FABRIZIO	Fabrizio Lorenzi	
25.	MESTRI DAVID	David Mestri	
26.	AUREOLI VITTORIO	Vittorio Aureoli	
27.	BIANCHI MAURIZIO	Maurizio Bianchi	
28.	ALBERTI CLARA	Clara Alberti	H
29.	MIRASOLA	Mirasola	
30.	FEDERICI RARY	Rary Federici	D

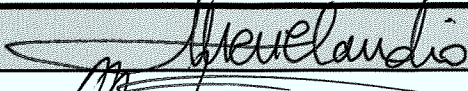
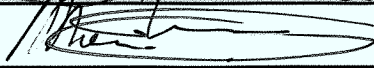
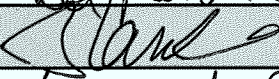
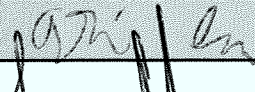
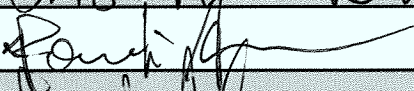
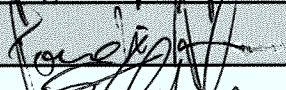
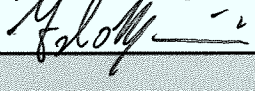
L. P.

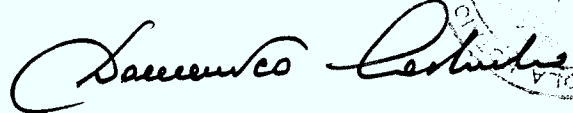
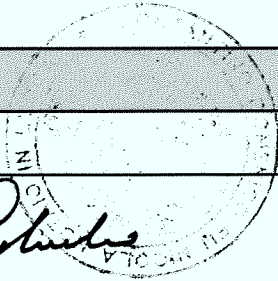
Luca Popescu

Francesco



ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA
PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA DEGLI ISCRITTI DEL 10/10/2025

N.	COGNOME E NOME (in stampatello)	FIRMA	DELEGA
31.	NIERI CLAUDIO		M
32.	GHILANDI MARCO		
33.	ALESSANDRA BABICIA	Aleandro Babich	
34.	GESSICA BERTAGNA	G B	M
35.	BABICH MARCO		
36.	DEL DOTTORO STEFANO	Stefano Del Dottor	
37.	CANTINI SILVANO		
38.	MUGARETH SANCER	Mugareth Sancer	
39.	GIOSI LUCA		
40.	PAPESCHI LUCA		M
41.	MARELLI CRISTINA	Cristina Marelli	
42.	PARDI ANDREA		
43.	GIROLDI ALBERTO		D
44.	PIAZZA STEFANO		
45.	LASSEVERO CASSIA		
46.	FABIO MARRACCINI		
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			

Luca Papeschi  

Allegato "B" ad atto 117333/33436

STATUTO ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA "ODV"

L'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, istituita sull'esempio della Consorella di Firenze con il Decreto Governativo del 15 Gennaio 1860 che dispose l'unione della Compagnia del "SS. Nome di Gesù, detta dei Poveri" (fondata a Lucca nel 1540) e della Compagnia del "SS. Crocifisso della Carità Cristiana" (fondata a Lucca nel 1664) poi divenuta Confraternita della "Carità Cristiana" (Lucca, 1809) in continuità storica con esse, ha la sua sede in Lucca, è sodalizio religioso e nelle attinenze civili è istituzione autonoma soggetta alle Leggi vigenti.

CAPO - I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Lucca l'Associazione Ente del Terzo Settore (E.T.S.) denominata "ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA "ODV" con sede in Lucca, Arcidiocesi di Lucca.

Articolo 2 - Principi ispiratori

L'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca è un'associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della Carità e della Fraternità Cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche, e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 - Elementi giuridici

L'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. L'Arciconfraternita di Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

L'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca O.D.V. è Ente morale.

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'associazione potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e Cristiana Carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore". In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti,

degli infermi e dei portatori di disabilità;

b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) la promozione della donazione di sangue e organi;

d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché attività culturali e di informazione di interesse sociale con finalità educative;

f) iniziative di formazione universitaria, post universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) la protezione dell'infanzia abbandonata;

k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) attività ed iniziative di agricoltura sociale;

n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

o) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo solidale.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare a questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

1) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nei campi dell'Arciconfraternita;

2) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché ri-

sultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
3) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 - Attività di formazione

L'associazione provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, riguardo alle linee indicate dagli organi confederali.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato dell'Arciconfraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma dell'Arciconfraternita è raffigurato da Gesù Crocifisso contornato dalla corona detta "alla Cappuccina"; ai piedi della croce è posta la lettera "M", iniziale di Misericordia, a ricordare che l'Arciconfraternita ha avuto origine dalla Compagnia del "SS. Nome di Gesù, detta dei Poveri" che trasportava, per amore di Dio, i defunti dall'Ospedale cittadino di S. Luca, detto "della Misericordia" al luogo della sepoltura. La suddetta insegna, sormontata da corona regale, è riprodotta in un vessillo avente i colori araldici del Comune di Lucca (bianco e rosso), ai lati del quale scendono due nastri dorati. Inoltre potrà essere utilizzato lo stemma a carattere nazionale comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero e croce latina. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

L'Arciconfraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Arciconfraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre Organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno all'Arciconfraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo

L'Arciconfraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

L'Arciconfraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
 - 1) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - 2) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
 - 3) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'Arciconfraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di Carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

L'Arciconfraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'Arciconfraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Arciconfraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Arciconfraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento

per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 □ Gruppi operativi

L'Arciconfraternita promuove la donazione del sangue e degli organi.

L'Arciconfraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso sue articolazioni oppure attraverso gruppi appositamente formati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, può, comunicandolo alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita.

Questi si suddividono in:

- a) Confratelli effettivi
- b) Confratelli sostenitori

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Proposto. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego per i richiedenti l'iscrizione come effettivi; mentre nello stesso termine comunica l'ammissione definitiva dei richiedenti l'iscrizione come sostenitori o con motivazione espressa il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all'Arciconfraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. L'associazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell'Arciconfraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di mesi sei di servizio, al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

I Confratelli sostenitori non compiono il periodo di aspirantato.

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio, partecipano all'Assemblea, godono del diritto di voto attivo dopo tre mesi dall'iscrizione ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

La Confraternita può prevedere la figura del benefattore. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI

Articolo 18 - Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e Cristiana Carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti Disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Proposto, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Proposto. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Proposto, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Proposto;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- f) Il Collegio Sindacale e/o l'organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e da quelli sostenitori iscritti all'Arciconfraternita da oltre tre mesi ed è presieduta dal Proposto o, in sua assenza, dal 1° Priore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni cinque anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Proposto dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Proposto e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associa-

zione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi ovvero dei confratelli sostenitori;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Proposto deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio Sindacale non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Proposto sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Proposto, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni cinque anni la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti del Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

- i) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita;
- m) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dallo statuto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Proposto, del 1° Priore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33.
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'Arciconfraternita;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispose il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Arciconfraternita, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) decide sull'ammissione dei nuovi confratelli, come previsto dall'art. 15; conferma o revoca l'eventuale decisione del Proposto sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli effettivi ed esprime entro sei mesi motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi e sostenitori;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

- q) autorizza il Proposto a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della Carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di Carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli, in maggioranza appartenenti alla categoria dei Confratelli Effettivi. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione all'Arciconfraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi dell'Arciconfraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonchè Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonchè i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonchè ogni qual volta il Proposto lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Proposto da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Proposto e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Proposto. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

IL PROPOSTO

Articolo 31 - Attribuzioni

Il Proposto è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee. In particolare il Proposto:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
 - b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
 - c) attua le deliberazioni del Magistrato;
 - d) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - e) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
 - f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
- Il servizio di Proposto è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il 1° Priore

Il 1° Priore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Proposto e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Proposto con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Proposto ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica cinque anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 36 - Composizione e Attribuzioni

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale dell'Arciconfraternita e per dedizione alla stessa. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo

interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull' osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

IL COLLEGIO SINDACALE E/O L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 37 - Composizione e Attribuzioni

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Collegio nelle delibere assembleari riguardanti il bilancio non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopracitato art.30 del D.lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.lgs. 117 del 3 Luglio 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio sindacale cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117 del 3 Luglio 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore è confratello dell'associazione e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato con diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni cinque anni.

È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 (quattordici) a 18 (diciotto) Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 (due) a 5 (cinque) dovranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Proposto il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai 3/4 degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di

età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche Elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perchè assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Proposto, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Proposto convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonchè l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 25 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale e dei lavori assembleari

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale dell'associazione, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le Norme di

attuazione del Regolamento Generale riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Proposto della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di Carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Proposto o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del Patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe secondo le indicazioni contenute nello statuto e previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui

all'art.42-*bis*, c.c.

Articolo 49

Riconoscimento della personalità giuridica e Iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa oppure ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Proposto dell'Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori associativi.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Firmato: Luca Papeschi - Domenico Costantino